

N. R.G. 15/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA****QUARTA SEZIONE CIVILE**

in presenza dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.ssa	Simonetta	Bruno	Presidente rel.
2) Dott.	Gianluigi	Canali	Giudice
3) Dott.	Andrea Giovanni	Melani	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T OAvente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Visto il ricorso depositato in data 20.3.2021 con cui la società _____, con sede legale in _____, ha proposto domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., e ha quindi depositato nel termine concesso e successivamente prorogato la proposta, il piano e la prescritta documentazione;

RILEVATO CHE

- il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l. fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda è stata approvata e sottoscritta in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, quarto comma, l. fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- con decreto del 21.3.2022 il Tribunale ha assegnato alla ricorrente nuovo termine al 2.5.2022 per apportare ulteriori integrazioni alla proposta di concordato preventivo, al piano e all'attestazione;
- in data 2.5.2022 la ricorrente ha provveduto a depositare l'integrazione richiesta con la quale il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, corredato dalla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.f., è stato definitivamente modificato;



- il Tribunale, in ordine alla qualificazione del concordato preventivo in cui alla prosecuzione dell'attività d'impresa si accompagna la liquidazione di una parte di beni non funzionali all'attività di impresa, ha recentemente recepito l'orientamento della Corte di Cassazione espresso con ordinanza n. 734/2020, considerato che l'art. 84, comma 3, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come modificato dal D.lgs 83/2022, pubblicato su G.U. 152 del 1.7.2022 con prevista entrata in vigore in data 15.7.2022, stabilisce che, *“nel concordato in continuità aziendale, i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”*;

- in applicazione di tale orientamento, la domanda formulata da [redacted] ai propri creditori, va qualificata quale proposta di concordato in continuità diretta e indiretta ai sensi dell'art. 186 bis, l.f., la cui attuazione è fissata entro il 30.6.2025.

La proposta è articolata come di seguito descritto.

A) **L'attivo concordatario** viene quantificato in Euro 72.437.690,90, di cui:

1) disponibilità liquide per complessivi Euro 47.809.805,54, derivanti, tra l'altro, dalla vendita, già avvenuta, dei rami aziendali in esercizio della società

2) cessione di beni immobili, autovetture e punti vendita non ancora realizzati per complessivi Euro 20.772.500,00; al riguardo:

-Euro 1.700.000,00 sono stati offerti dalla società [redacted] per la cessione del ramo aziendale costituito dai punti vendita di [redacted];

-Euro 10.000,00 sono stati conseguiti dalla Società a seguito della cessione del punto vendita di [redacted];

-Euro 24.500,00 sono stati offerti dalla società [redacted] per la cessione di n. 10 autovetture di proprietà della Società;

non sono state ancora formulate offerte irrevocabili di acquisto in ordine ai seguenti cespiti:

-Euro 11.670.000,00 quale valore d'incasso derivante dalla vendita di n. 24 immobili, di cui n. 10 in locazione a [redacted], n. 13 in locazione ad altri soggetti terzi che stanno regolarmente pagando i canoni maturati e n. 1 [redacted] detenuto dalla Società in forza di contratto di locazione finanziaria per il quale è previsto il riscatto;

-Euro 1.820.000,00 quale valore d'incasso derivante dalla vendita del centro commerciale sito [redacted];

-Euro 1.135.000,00 quale valore d'incasso derivante dalla vendita di due immobili commerciali siti in [redacted] e [redacted] oltre che di alcuni box e posti auto siti in [redacted].



- Euro 4.220.000,00 quale valore d'incasso derivante dalla vendita di n. 24 immobili attualmente non locati;
- Euro 193.000,00 quale valore d'incasso derivante dalla vendita di n. 3 rami d'azienda attualmente in affitto a terzi, siti in
- 3) Euro 2.586.966,00 quale flusso attivo derivante dalla continuità e, in particolare, dal conseguimento dei canoni di locazione e degli affitti dei rami d'azienda;
- 4) Euro 1.268.419,00 derivanti:
 - dai crediti verso clienti e dagli altri crediti esistenti alla data del 31.1.2022, non oggetto di svalutazione;
 - dal credito IVA maturato alla data del 31.1.2022;il conseguimento della somma è previsto entro l'esercizio 2023;
- 5) Euro 400.000,00 a titolo di finanza esterna a fondo perduto, che verranno messi a disposizione dalla società ; l'impegno è sospensivamente condizionato all'omologazione del Piano Concordatario e verrà garantito dalla costituzione di un vincolo di destinazione su beni immobili di proprietà della Società. In conformità a quanto statuito da questo Tribunale con decreto del 21.3.2022, si è provveduto ad indicare, quali fiduciari del vincolo di destinazione, in luogo del Liquidatore giudiziale, il Collegio dei Commissari giudiziali ovvero il diverso soggetto cui verrà delegata l'attività di liquidazione.

B) Il passivo concordatario viene quantificato in Euro 139.619.569,00, di cui:

- 1) Euro 16.255.442,76 derivanti da crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria, in funzione dell'attività aziendale;
- 2) Euro 25.735.509,28 costituiti principalmente da crediti privilegiati speciali *ex art. 2808 c.c.*, afferenti ai mutui garantiti da ipoteca iscritta su immobili di proprietà della Società;
- 3) Euro 21.621.445,24 derivanti da crediti privilegiati generali, di cui Euro 2.466.000,00 a titolo di fondo rischi privilegiato;
- 4) Euro 75.325.171,72 costituiti da crediti chirografari, per i quali non è prevista la suddivisione in classi;
- 5) Euro 776.780,18 derivante da credito privilegiato speciale *ex art. 2808 c.c.* dell'Istituto per tale diritto di credito è previsto il parziale declassamento in chirografo, in ragione dell'incapienza del valore dei beni immobili di proprietà della Società rispetto al debito complessivo;
- 6) Euro 680.000,00 da considerarsi quali credito postergato derivante dall'eventuale azione di regresso che potrebbe essere esercitata dalla controllata



Pertanto, l'attivo concordatario, come precedentemente dettagliato, è principalmente di natura endogena per Euro 72.437.690,90 oltre che di natura esogena (c.d. finanza esterna per Euro 400.000,00) e viene destinato al pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, mediante la liquidazione dell'attivo realizzabile; viene altresì destinato al pagamento integrale dei creditori strategici *ex art. 182 quinquies*, l.f., ed al pagamento dei creditori chirografari nella misura minima del 13,20%, mediante la liquidazione dell'attivo realizzabile oltreché tramite l'utilizzo della c.d. finanza esterna: A seguito di analisi di sensitività, l'Attestatore ha ipotizzato la riduzione della percentuale al 11,91% in caso di mancato incasso di crediti commerciali, ovvero una riduzione al 5,95 % in considerazione di riduzione di valore di beni non oggetto di offerte irrevocabili d'acquisto .

RILEVATO INOLTRE CHE

C) il Tribunale, con decreto in data 21.3.2022, ha invitato la società proponente a svolgere un approfondimento circa l'attivo ricavabile da azioni revocatorie ordinarie e fallimentari, nonché sulle azioni di responsabilità esercitabili, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale di amministratori e sindaci e delle eventuali coperture assicurative.

Con integrazione depositata in data 2.5.2022 la Società ha fornito i chiarimenti ed ha apportato le modifiche di cui in appresso:

C1) **circa l'attivo eventualmente ricavabile da azioni revocatorie**, l'Attestatore, nel proprio supplemento di attestazione ha confermato quanto già quantificato nell'originaria proposta per un totale pari ad Euro 1.495.000,00, derivante dalla cessione degli immobili

...). L'Attestatore non ravvede *“azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari utilmente esperibili [...] ulteriori rispetto a quanto già indicato nella Relazione”*.

C2) **circa l'attivo eventualmente ricavabile dalle azioni di responsabilità a carico dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo**, l'Attestatore, nel proprio supplemento di attestazione, ha confermato quanto già contenuto nella propria originaria relazione, ossia che *“non sono emerse particolari criticità e, anche ipotizzando l'opportunità di alcune svalutazioni, non operate dalla società tempestivamente, il patrimonio netto della stessa sarebbe stato comunque sufficientemente capiente”*. L'Attestatore ha difatti rafforzato quanto appena descritto, ricostruendo a ritroso i bilanci dei vari esercizi interessati dalle rettifiche apportate al Bilancio 2019, giungendo a rimarcare che il patrimonio netto per il periodo compreso tra il 2010 e il 2018 non risulterebbe mai negativo. A tal fine, il Collegio dei Commissari, nelle proprie note di commento, rilasciate in data 19.5.2022, *“non reputa di escludere la possibilità di eventuali futuri approfondimenti sulle voci dell'attivo patrimoniale riportate nei bilanci del periodo interessato [...] possano far emergere condotte tali,*



oltre a quelle già evidenziate, da giustificare l'assunzione di simili iniziative da parte del Curatore [...]”.

Trattasi di questioni che dovranno formare oggetto di verifiche da parte del Collegio dei Commissari, in sede di redazione di relazione ai sensi dell'art. 172 l.f..

RITENUTO CHE

D) la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;

E) unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

1. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
2. un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
3. uno stato analitico-estimativo delle attività, corredato da perizie di stima;
4. un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
5. un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
6. una relazione *ex art.* 161, comma 3, l.f., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), l.f.;
7. una relazione *ex art.* 160, comma 2, l.f., redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, comma 3, lettera d), l.f.;

8. ulteriore documentazione esplicativa (visura camerale, documentazione contrattuale);

F) questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Brescia;

G) sia del tutto evidente, in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata, e che sia stata comunque documentata la natura commerciale della società ricorrente, nonché il superamento delle soglie di cui al citato art. 1 l.f.;

H) lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che, sul punto, ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni



debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione *ex art.* 161, comma 3, l.f.;

I) la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.f., in relazione all'art. 161, comma 3, l.f., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge:

1. nel caso di specie, anche a seguito della compiuta analisi effettuata dall'Attestatore nel supplemento depositato in data 2.5.2022, devono ritenersi sussistenti i già menzionati requisiti, fatte salve, naturalmente, le valutazioni analitiche più approfondite devolute al Collegio dei Commissari giudiziali, che dovrà eventualmente riferire al G.D.;

2. il percorso concordatario appare senz'altro più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce del maggior realizzo di attivo, quantificato in circa Euro 4.500.000,00, oltre che per la componente di finanza esterna che lo caratterizza, ed in ogni caso dalla prospettiva di una liquidazione in tempi assai più rapidi ed a valori presumibilmente più elevati rispetto all'ipotesi di liquidazione fallimentare, con prospettive dunque maggiormente remunerative. Inoltre, il percorso concordatario è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, in ragione del fatto che la Società assume l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio delle azioni revocatorie, oltre che l'incapienza in relazione a possibili azioni di responsabilità esperite nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

A tal fine, riguardo alla comparazione con lo scenario fallimentare, l'Attestatore ha rilevato quanto segue:

	Concordato	Fallimento	Minor Realizzo
Risultato della gestione immobiliare in continuità diretta (importo minimo e arrotondato, come precedentemente illustrato)	€ 57.000,00	0	- €57.000,00
Finanza esterna	€ 400.000,00	0	- € 400.000,00
Rinuncia crediti	€ 81.101,30	0	-€ 81.101,30
Ricavato azioni revocatorie/ responsabilità	0	€ 1.495.000,00	€ 1.495.000,00
Minor realizzo beni immobili	0	- € 5.470.150,00	- € 5.470.150,00
Minor realizzo rami d'azienda	0	Prudenzialmente non considerato	0
Maggiori oneri per personale dipendente e canoni di locazione/occupazione immobili	0	Prudenzialmente non considerato	0
Incremento delle passività per garanzie prestate a favore degli istituti di credito	0	Prudenzialmente non considerato	0
Incremento debiti ipotecari oggetto di degrado	0	Prudenzialmente non	0



per incapacienza		considerato	
	Totale	€ 538.101,30	-€ 3.975.150,00
			- € 4.513.251,30

In ogni caso, nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, lo stesso, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.f., è tenuto a riferire immediatamente al G.D. qualora ravvisasse il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se, in qualunque momento, mancassero le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato;

L) alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che, quindi, la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società _____ in sede in _____
2. delega alla procedura la dott.ssa Simonetta Bruno;
3. nomina il Collegio dei Commissari Giudiziali nelle persone di:
 - dott. Valerio Galeri
 - dott. Stefano Lancelotti
 - dott. Marco Vinti;
4. ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 15 dicembre 2022 ore 11,30, presso l'ufficio del Giudice delegato, stanza n. 97 quarto piano, nel Palazzo di Giustizia di Brescia;
5. dispone:
 - che il Collegio di Commissari Giudiziali provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 15.9.2022, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione *ex art. 172 l.f.* da parte del Collegio dei Commissari Giudiziali;



- che il Collegio dei Commissari Giudiziali depositi in cancelleria la relazione *ex art. 172 l.f.* in cancelleria entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito internet del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;
 - che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4), l.f., la somma di euro 50.000,00 -al netto dell'importo versato in sede di concordato prenotativo- per sostenere spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;
 - che essa metta subito a disposizione del Collegio dei Commissari Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
 - che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani *Il Sole 24 ore* e *Giornale di Brescia* e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f.
- Così deciso in Brescia in data 5 luglio 2022

Il Presidente estensore
dott.ssa Simonetta Bruno

